

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 184 del 27 maggio 2025

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DELLA GENITORIALITÀ E DELLA NATALITÀ

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire l'oggetto della legge, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Obiettivi)

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette ad elencare gli obiettivi da perseguire, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II Programmazione

Art. 3 (Programmazione)

Le disposizioni contenute in tale articolo, che prevede l'adozione del programma triennale degli interventi, da parte della Giunta regionale, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4 (Organizzazione)

Le disposizioni contenute in tale articolo, che dispone l'istituzione, da parte della Giunta regionale, della Cabina di regia per le politiche familiari, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO III Sussidiarietà, partecipazione e solidarietà

Art. 5 (Associazionismo familiare)

Le disposizioni contenute in tale articolo, diretto a valorizzare gli enti e le associazioni iscritte all'elenco regionale, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi

adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 6

(Consulta regionale per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che disciplina la costituzione della Consulta regionale per la famiglia e ne definisce la composizione e le funzioni, sono ad invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, in particolare, non ci sono variazioni poiché gli stessi erano già previsti dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), che viene abrogata.

Per quanto riguarda, poi, il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel bilancio di previsione 2025/2027 per la legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027).

Art. 7

(Alleanze territoriali per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che definiscono le modalità di costituzione e le attività delle alleanze territoriali, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 8

(Valutazione di impatto familiare - VIF)

Le disposizioni dei commi 1 e 2 di tale articolo, che prevedono la definizione, da parte del Consiglio, dell'iter per l'acquisizione della valutazione di impatto familiare effettuata dalla Consulta per la famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati al Consiglio, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Anche le disposizioni del comma 3, che stabiliscono la promozione, da parte della Regione, di intese per l'adozione dei sistemi di valutazione dell'impatto familiare dei propri atti, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9

(Giornata e Conferenza regionale della famiglia)

Le disposizioni del comma 1 di tale articolo, che istituiscono la Giornata della famiglia, sono ad invarianza finanziaria. Gli adempimenti demandati alla Giunta regionale, infatti, sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità, da parte della Regione, di promuovere la Conferenza regionale della famiglia, l'eventuale spesa corrente va contenuta nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della

natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

CAPO IV **Sostegno alla natalità**

Art. 10

(Interventi a sostegno della natalità)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, interventi a sostegno della natalità, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 11

(Percorso nascita)

Le disposizioni di tale articolo, che elencano le prestazioni del percorso nascita, sono ad invarianza finanziaria, in quanto le medesime hanno carattere ricognitivo e non innovativo.

Si tratta, infatti, di attività che i soggetti competenti (Regione ed enti del Servizio sanitario regionale) già svolgono sulla base della normativa vigente.

CAPO V **Sostegno alla genitorialità**

Art. 12

(Assistenza ai genitori dei nuovi nati)

Le disposizioni di tale articolo, che impegnano la Regione a promuovere attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 13

(Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'individuazione, da parte della Giunta, di forme di premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14

(Voucher di cura)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare voucher di cura destinati all'assunzione di assistenti familiari, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 15
(Fattore famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'istituzione del fattore famiglia e la definizione, da parte della Giunta regionale, degli ambiti di applicazione, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 16
(Sportelli per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità di attivare sportelli per la famiglia, da parte degli ATS e dei Comuni, in collaborazione con i consultori familiari, comportano, nel caso di sostegno della Regione, eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Relativamente agli altri soggetti le attività sono già svolte sulla base della normativa vigente.

Art. 17
(Centri per la famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, relative ai Centri per la famiglia, sono ad invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti in capo alla Giunta regionale, gli stessi sono già previsti dalla legge regionale 30/1998, che viene abrogata.

Per il sostegno ai Centri da parte della Regione si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato, nel bilancio di previsione 2025/2027, per la legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), come autorizzato dalla tabella A allegata alla legge regionale 22/2024.

Art. 18
(Imprese amiche della famiglia)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, il sostegno per le imprese che implementino servizi strutturati di welfare e family friendly destinati ai propri dipendenti, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 19
(Adozioni e affido)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi alle associazioni che svolgono attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

CAPO VI **Sostegno alle famiglie fragili**

Art. 20

(Interventi a favore delle famiglie monoparentali)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in condizioni di difficoltà economica, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 21

(Interventi a favore delle famiglie numerose)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi a favore delle famiglie numerose, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 22

(Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi in favore delle famiglie in difficoltà economiche e delle famiglie numerose, comportano eventuali spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 23

(Modalità di concessione dei contributi)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la definizione, da parte della Giunta, dell'entità del contributo, dei requisiti e delle modalità di accesso per gli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 22, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO VII **Tutela della bigenitorialità**

Art. 24

(Tutela della bigenitorialità)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la promozione, da parte della Giunta regionale, della tutela della bigenitorialità mediante protocolli di intesa, sono ad invarianza finanziaria, poiché i relativi adempimenti

possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 25

(Assistenza e mediazione familiare in fase separativa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono, da parte della Regione, il potenziamento delle funzioni di assistenza e mediazione familiare presso i consultori familiari, comportano spese correnti da contenere nel limite degli oneri autorizzati all'articolo 31.

Il dettaglio contabile del Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità che la Giunta deve ripartire fra i vari interventi, nel rispetto del programma triennale di cui all'articolo 3, è indicato all'articolo 31.

Art. 26

(Protocolli d'intesa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la promozione, da parte della Giunta, di protocolli di intesa tra gli enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

(Clausola valutativa)

Le disposizioni di tale articolo, che prevedono la trasmissione, da parte della Giunta regionale, di una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge, sono ad invarianza finanziaria poiché i relativi adempimenti possono essere agevolmente espletati dal personale già assegnato alla struttura competente in materia di famiglia, anche mediante l'efficientamento dell'organizzazione e la revisione dei carichi di lavoro individuali. Riguardo alle dotazioni strumentali, risultano sufficienti quelle già in uso presso la struttura. I relativi oneri finanziari sono stanziati a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limitano a fissare il termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere agli adempimenti di sua competenza.

Art. 29

(Abrogazioni)

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto stabiliscono l'abrogazione della legge regionale 30/1998 e della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà).

Art. 30*(Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità)*

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale in quanto disciplinano esclusivamente la composizione e l'utilizzo del Fondo da parte della Giunta regionale.

Art. 31*(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di euro 650.000,00 a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del bilancio di previsione 2025/2027.

Il dettaglio contabile è il seguente:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento competenza 2025	Stanziamiento competenza 2026
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti)	Capitolo di nuova istituzione	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00

Successivamente all'approvazione della legge, la Giunta regionale provvederà ad istituire il capitolo di spesa con contestuale assegnazione della numerazione.

In sede di prima applicazione, la quantificazione della spesa è stata commisurata alle effettive disponibilità del bilancio regionale, tenuto anche conto che tali risorse si aggiungono a quelle assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato (Fondo nazionale politiche per la famiglia e Fondo nazionale per le politiche sociali) e dall'Unione Europea (FSE+Plus Intervento OS4.c).

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere si evidenzia che la classificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a fattori legislativi mentre, per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli oneri finanziari, si tratta di spesa a carattere continuativo non obbligatoria, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

Il comma 2 disciplina la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12, Programma 05, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2025/2027.

Il dettaglio contabile è il seguente:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2025	Riduzione stanziamento competenza 2026
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti)	2120510074	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA NATALITA' e DELLA GENITORIALITA'	400.000,00	250.000,00

Il comma 3 riduce l'autorizzazione di spesa nella Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)".

Il comma 4 rimanda l'autorizzazione prevista al comma 1, per gli anni successivi al triennio, alle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito, la sintesi degli effetti finanziari:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 20/2021 - P.d.L. 67/2021 - testo unificato "Interveti a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità"

SPESA AUTORIZZATA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027							COPERTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027											
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2025	2026	2027	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziameto competenza disponibile 2025	Riduzione stanziamento competenza 2025	Stanziameto competenza disponibile 2026	Riduzione stanziamento competenza 2026	Stanziameto competenza disponibile 2027	Riduzione stanziamento competenza 2027
12	05	1	Capitolo nuova istituzione	Fondo regionale per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità	400.000,00	250.000,00		12	05	1	2120510074	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DELLA NATALITA' e DELLA GENITORIALITA'	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00		

(dati contabili al 30 aprile 2025)